

REGOLAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA



Firmato dalla Delegazione trattante che ha sottoscritto l'accordo.

PREMESSA

Stante l'esigenza di dotarsi di un impianto di videosorveglianza al fine di garantire la sicurezza e la tutela dei luoghi di lavoro, con particolare riguardo all'incolumità dei lavoratori impiegati all'interno delle strutture aziendali e agli utenti che accedono alle strutture nonché la sicurezza e la tutela del patrimonio aziendale e di terzi, questa Azienda intende predisporre una serie di misure idonee a prevenire, impedire e comunque ostacolare atti criminosi nell'ambito delle strutture di propria pertinenza. Si fa riferimento ad interventi strutturali e tecnologici, come l'installazione e l'utilizzo di videocamere che consentono di creare un sistema di controllo della proprietà.

L'attività di videosorveglianza avviene in conformità delle norme legali e contrattuali vigenti, nel rispetto del principio di tutela della dignità e riservatezza dei lavoratori, nonché del principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione e nel rispetto del principio di pertinenza e di non eccedenza relativamente al trattamento dei dati personali, in attuazione e nei limiti di quanto stabilito dalle norme europee e italiane in materia di privacy (precisamente dal GDPR 2016/679, dal Codice privacy 196/2003 così come novellato dal decreto legislativo 101/2018, nonché dal Provvedimento Generale sulla videosorveglianza emanato dal Garante Privacy in data 08.04.2010).

L'Azienda statuisce che gli impianti di video sorveglianza non hanno finalità di controllo preordinato sui dipendenti che svolgano attività lavorativa nell'area controllata dalle telecamere in osservanza e nel pieno rispetto della disposizione di cui all'art. 4 della L. n .300/1970 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali effettuato con impianti di videosorveglianza e di videocontrollo di proprietà installati nelle strutture aziendali.

Per quanto riguarda gli impianti di videosorveglianza e di videocontrollo di proprietà di altre aziende, installati in edifici ad uso condiviso con Ares, questa Azienda si impegna a prendere atto delle disposizioni regolamentate dalle amministrazioni proprietarie, dei titolari dei dati e dei responsabili del trattamento.

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

Il presente Regolamento definisce:

Dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

Titolare del trattamento: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

Responsabile del trattamento: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento; **Responsabile della Protezione Dati** soggetto nominato dal titolare con il compito di informare e fornire consulenza al Titolare in materia di trattamento dei dati personali, sorvegliare l'osservanza del Reg. UE 2016/679 e delle ulteriori disposizioni sovranazionali e nazionali inerenti al trattamento dei dati personali, fungere da punto di contatto con l'Autorità Nazionale di Controllo ed a cui sono riconosciuti ed attribuiti i compiti e le funzioni di cui agli artt. 37-38 e 39 del Reg. UE 2016/679;

Designato/Autorizzato del trattamento: la persona fisica a cui il Titolare od il Responsabile attribuiscono, nell'ambito della propria organizzazione, specifici compiti e funzioni connessi al trattamento dei dati personali su loro espressa designazione ed operanti sotto la loro autorità ai sensi e per gli effetti dell'art.2 quaterdecies del D.Lgs. n.196/2003 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.101/2018;

Videosorveglianza: sistema o dispositivo che permette la visione e la registrazione su supporti singoli, abbinati ad altre fonti o conservati in banche dati di immagini di aree o zone delimitate;

Videocontrollo: sistema o dispositivo che permette la visione unicamente in tempo reale di aree o zone delimitate. Nel presente Regolamento il termine generico "Videosorveglianza" viene utilizzato con riferimento ad entrambe le due tipologie di attività.

ARTICOLO 3 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO DEL REGOLAMENTO

La normativa di riferimento, a cui si rinvia per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente Regolamento, è la seguente:

- Regolamento UE in materia di trattamento dei dati personali n. 679 del 18 aprile 2016;
- EDP (Europea Data Protection Board) Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video;
- Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 che modifica e integra il Codice Privacy n. 196/2003;
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- art. 4 dello Statuto dei Lavoratori Legge 300/1970 (G.U. 27 maggio 1970, n. 131), modificato dall'art. 23 del D. Lgs. n. 151/2015 ("Jobs Act"- Legge delega n. 183/2014) ed integrato, successivamente, dal D. Lgs. n. 185/2016; - Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- Provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante per la Protezione dei Dati Personali dell'8 aprile 2010;
- Circolare dell'Ispettorato Nazionale dei Lavoratori n.5/2018.

ARTICOLO 4 - FINALITA' DELL'ATTIVITA' DI VIDEOSORVEGLIANZA

Il trattamento dei dati personali mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è effettuato nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione delle finalità, proporzionalità, delle libertà fondamentali dei cittadini e dei lavoratori, della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità e alla protezione dei dati personali.

Il trattamento è effettuato al fine di:

1. tutelare la sicurezza delle persone che visitano o frequentano a vario titolo gli ambienti delle strutture aziendali (utenti, dipendenti etc.);
2. tutelare i beni aziendali ed eventuali beni di terzi nonché prevenire la criminalità e la commissione di reati nelle proprietà di ARES Sardegna;
3. rendere sicuri gli ambienti di lavoro;
4. prevenzione e repressione di ulteriori illeciti.

Al fine di perseguire la finalità di tutela, prevenzione e sicurezza, l'Azienda ha installato sistemi di videosorveglianza esclusivamente presso zone soggette a concreti pericoli o per le quali ricorra una effettiva esigenza di deterrenza.

ARTICOLO 5 - PRINCIPI

L'attività di videosorveglianza è svolta nel rispetto del principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione degli impianti, in modo da comportare comunque un trattamento di dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

ARES Sardegna potrà condurre l'attività di videosorveglianza anche avvalendosi dell'opera di soggetti terzi esterni alla propria organizzazione appositamente e debitamente nominati quali Responsabili del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 Reg.UE 2016/679. In tal caso le attività relative alla procedura di accesso alle immagini potranno essere governate e gestite dal soggetto terzo nominato responsabile.

I dati raccolti non saranno utilizzati per finalità diverse o ulteriori rispetto a quanto previsto all'articolo 4 del presente regolamento e non potranno essere diffusi o comunicati a terzi. I suddetti impianti non hanno finalità di controllo preordinato sull'attività lavorativa dei dipendenti, intendendosi per tale l'intero comportamento umano dei lavoratori nel luogo di lavoro che a qualsiasi titolo svolgano la loro attività lavorativa nell'area controllata dalle telecamere.

ARTICOLO 6 - TIPOLOGIA DI RIPRESA

L'attività di videosorveglianza è eseguita con registrazione di immagini.

Le telecamere sono installate e posizionate in modo da raccogliere i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili per le medesime, limitando l'angolo visuale delle riprese ed evitando, laddove non indispensabile, immagini dettagliate o dettagli comunque non necessari e/o rilevanti.

I monitor degli impianti di videosorveglianza, quando esistenti, sono collocati in locali appartati e non accessibili da soggetti estranei all'Azienda, fatto salvo il personale autorizzato dal Responsabile individuato per l'esecuzione del trattamento, nonché dai dipendenti non espressamente autorizzati.

In ogni modo la collocazione dei monitor deve essere tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee o non autorizzate.

ARTICOLO 7 - INFORMATIVA PRIVACY

Al fine di dare massima diffusione alla conoscenza da parte degli interessati delle modalità con cui il trattamento dei dati personali viene eseguito tramite l'impianto di videosorveglianza nonché di avvisare gli interessati dell'accesso ad un'area videosorvegliata, sarà predisposta ed installata apposita cartellonistica (**Allegato 1**) nell'area direttamente precedente quella coperta dal raggio di azione della videocamera secondo le indicazioni dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali presenti nel provvedimento richiamato al precedente art.3 nonché in tutti quelli successivi che eventualmente dovessero essere emanati dalla stessa Autorità.

In detta cartellonistica, ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del Reg. UE 2016/679, sarà contenuta un'informativa "semplificata" specifica con riferimento alla videosorveglianza con registrazione, mentre l'informativa integrale verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'Azienda (**Allegato 2**).

ARTICOLO 8 - CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI

Nei sistemi che prevedono la registrazione delle immagini, al fine di garantire in modo effettivo le finalità sopra indicate, le stesse verranno conservate per il massimo di giorni 7. Scaduto tale termine, il sistema provvederà alla cancellazione automatica delle immagini, fatti salvi i casi di differimento del termine derivante da festività o chiusura degli uffici o servizi ovvero nel caso di proroga del termine su richiesta dell'Autorità Giudiziaria.

ARTICOLO 9 - MISURE DI SICUREZZA

L'accesso ai locali ove sono ubicati i sistemi di visualizzazione è consentito solamente al Responsabile e agli Autorizzati di cui al successivo articolo, oltre ai tecnici addetti all'assistenza e alla manutenzione degli impianti appositamente autorizzati.

I soggetti abilitati ad accedere al sistema di videosorveglianza sono tenuti ad osservare scrupolosamente il presente regolamento, con particolare riferimento alla corretta acquisizione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato realizzato l'impianto nonché all'obbligo di riservatezza a cui i medesimi sono tenuti.

I supporti hardware contenenti le immagini, eventualmente soggette a conservazione a carico del titolare, verranno riposti in luoghi adeguati e idonei a garantire la sicurezza e l'integrità.

È assolutamente vietato inviare i frame delle videoregistrazioni tramite modalità che non garantiscano la sicurezza e l'integrità dei dati trattati.

I supporti di memorizzazione delle riprese contenenti dati sensibili non devono riportare esternamente l'indicazione di nominativi o comunque elementi idonei ad identificare i soggetti ripresi nelle registrazioni.

In generale, il Titolare del trattamento adotta tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire i diritti e le libertà dei soggetti interessati, in ossequio a quanto previsto ex art. 32 del Reg. UE 2016/679 ("Sicurezza del trattamento") potendo richiedere tali misure anche al Responsabile del trattamento individuato e nominato ai sensi e per gli effetti dell'art.28 del Regolamento dianzi citato.

ARTICOLO 10 - TITOLARE, RESPONSABILE E DESIGNATI/AUTORIZZATI ALL'ACCESSO AGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Il Titolare del Trattamento dei dati raccolti con i sistemi di videosorveglianza è l'ARES Sardegna, nella persona del suo Rappresentante Legale pro-tempore.

Il Titolare con atto scritto nomina il Responsabile del Trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Reg. UE 679/2016, che dovrà attenersi alle istruzioni impartite dal Titolare stesso e dal presente Regolamento, affinché l'attività assegnata sia svolta conformemente a quanto ivi disposto, e avrà tra i compiti previsti (elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- **informare** prontamente il Titolare di tutte le questioni rilevanti in materia di video sorveglianza e di trattamento dei dati personali;
- **collaborare** tempestivamente con il Titolare ed eventualmente, con le Autorità;
- **vigilare** sul trattamento delle immagini e dei dati da parte degli autorizzati;
- **adottare** le misure necessarie affinché l'accesso ai locali della visualizzazione delle immagini sia protetto e limitato ai soli soggetti autorizzati;
- **evitare** la comunicazione di dati per scopi diversi da quelli perseguiti con l'installazione dell'impianto e per finalità diverse da quelle autorizzate, salvo il caso di richieste dell'Autorità Giudiziaria;
- **vigilare** sul corretto funzionamento dell'impianto di videosorveglianza;
- **rispettare** e far rispettare gli obblighi di riservatezza e segretezza sulle informazioni di cui venga a conoscenza nel corso del trattamento dei dati.
- **nominare** i Designati/Autorizzati al trattamento, i quali sono tenuti a rispettare le direttive impartite dal Titolare e/o dal Responsabile del trattamento svolgendo le seguenti mansioni (elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo):
 - **trattare** i dati di cui si viene a conoscenza, secondo liceità e correttezza;
 - **evitare** la comunicazione e/o divulgazione di dati per scopi diversi da quelli perseguiti e per finalità diverse da quelle autorizzate;
 - **segnalare** eventuali anomalie e assicurare che l'accesso alle immagini non avvenga ad opera di personale non autorizzato;
 - **provvedere** all'adozione di misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita anche accidentale di dati, accesso non autorizzato, trattamento non consentito;

- **accedere** ai dati oggetto di trattamento solo su autorizzazione del Titolare e/o del Responsabile del Trattamento, tracciando l'accesso su apposito registro;
- **mantenere** l'assoluta riservatezza e segretezza sulle informazioni di cui si venga a conoscenza nel corso delle operazioni del trattamento;
- **segnalare** al Responsabile eventuali problemi applicativi rispetto all'attuazione e all'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa privacy;
- **rispettare** la procedura di installazione ed utilizzo degli apparecchi di controllo a distanza.

Il Direttore della SC Energy management e Gestione servizi logistici centralizzati custodisce, su delega del Titolare, gli elenchi aggiornati delle aree interessate dalle riprese delle telecamere dei sistemi di videosorveglianza.

Gli elenchi devono contenere le seguenti informazioni: denominazione della sede aziendale, indirizzo, ubicazione della telecamera. Gli elenchi dovranno essere resi disponibili al Garante per la Protezione dei Dati Personali e ai suoi delegati nelle attività di vigilanza ed ispezione nonché al Responsabile per la Protezione dei Dati aziendale il quale dovrà essere tempestivamente e costantemente reso partecipe di ogni questione relativa al trattamento dei dati personali.

ARTICOLO 11 - LUOGHI DI LAVORO

L'attività di videosorveglianza rispetta il divieto di controllo a distanza dei lavoratori. Nell'attivazione e nell'utilizzo degli impianti sono rispettate le garanzie e le procedure di cui art. 4 della L. n. 300/1970 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 12 - TUTELA DEI LAVORATORI E TUTELA ALLA RISERVATEZZA

L'installazione degli impianti di videosorveglianza è finalizzata, come espresso in premessa, a garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riguardo alla tutela e all'incolumità degli utenti, dei lavoratori nonché la sicurezza e la tutela del patrimonio aziendale, al fine di prevenire atti criminosi ai danni di persone o cose nell'ambito delle strutture aziendali nonché illeciti di ulteriore tipo. L'Azienda esclude tassativamente la finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, nessuna telecamera sarà infatti posizionata allo scopo di un controllo preordinato dell'attività lavorativa dei dipendenti dell'Azienda (intendendosi per tale *l'intero comportamento umano dei lavoratori nel luogo di lavoro che a qualsiasi titolo svolgano la loro attività nell'area controllata dalle telecamere*) e pertanto la gestione degli impianti avverrà nel pieno rispetto delle disposizioni specifiche di riferimento in materia ed ai soli fini di sicurezza e tutela degli operatori, degli utenti nonché del patrimonio aziendale e, infine, fatto salvo quanto precisato nella circolare dell'Ispettorato Nazionale dei Lavoratori n.5/2018: "L'eventuale ripresa dei lavoratori, di norma, dovrebbe avvenire in via incidentale e con carattere di occasionalità ma nulla impedisce, se sussistono le ragioni giustificatrici del controllo (ad esempio tutela della "sicurezza del lavoro" o del "patrimonio aziendale") di inquadrare direttamente l'operatore, senza introdurre condizioni quali, per esempio, "l'angolo di ripresa" della telecamera oppure "l'oscuramento del volto del lavoratore".

ARTICOLO 13 - DIRITTO DI ACCESSO

Il diritto di accesso da parte dell'interessato alle immagini raccolte attraverso il sistema di videosorveglianza, può avvenire, entro il periodo di conservazione indicato, in ottemperanza alle finalità esplicitate dal presente Regolamento. Pertanto, in relazione alla finalità di cui all'articolo 4 comma 1 del presente Regolamento, l'interessato potrà esercitare il proprio diritto all'accesso presentando richiesta ad ARES Sardegna in qualità di Titolare del trattamento che gestirà il processo di richiesta secondo le procedure interne adottate per l'esercizio dei diritti dell'interessato in conformità al Reg. UE 679/2016 ovvero per l'accesso alla documentazione amministrativa.

ARTICOLO 14 - ACCERTAMENTI DI ILLECITI ED INDAGINI GIUDIZIARIE O DI POLIZIA

In caso di rilevazioni di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, della tutela ambientale o del patrimonio pubblico, il Titolare o suo Delegato (individuato ogni qualvolta dal Titolare stesso anche nella figura del Responsabile ex art.28 appositamente nominato) provvederà a darne comunicazione senza ritardo all'Autorità competente, provvedendo, nel contempo, all'estrazione dei frame delle immagini ed alla loro conservazione su appositi supporti nonché alla consegna dei medesimi previa istanza scritta dei soggetti procedenti.

Alle immagini raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere, per l'espletamento delle relative indagini, solo gli appartenenti all'Amministrazione Giudiziaria, le persone da essi espressamente autorizzate e gli organi di Polizia oltre che i soggetti autorizzati all'estrapolazione dei fotogrammi.

ARTICOLO 15 - MODALITÀ DA ADOTTARE PER I DATI VIDEORIPRESI

L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:

- al Titolare e suo Delegato e ai Designati/Autorizzati dello specifico trattamento da parte del Titolare di cui all'art. 10;
- al Responsabile e suoi Designati/Autorizzati;
- all'Amministratore di Sistema di ARES Sardegna e alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione, gestione nonché a tutte le ulteriori altre funzioni eventualmente attribuite dal Titolare.

Nel caso di accesso ai dati dell'interessato, questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.

Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "registro degli accessi" (cartaceo od informatico), conservato dal Titolare o suo Delegato, nel quale sono riportati ad opera degli addetti:

- a) la data e l'ora dell'accesso;
- b) l'identificazione del terzo autorizzato;
- c) i dati per i quali si è svolto l'accesso;
- d) gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
- e) le eventuali osservazioni del designato/autorizzato;
- f) la sottoscrizione del medesimo.

Non possono, di norma, essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvi casi particolarmente meritevoli di tutela a giudizio insindacabile del Titolare o del Delegato.

ARTICOLO 16 - PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI

1. L'accesso sarà soggetto all'inoltro di apposita istanza indirizzata ad ARES Sardegna in cui saranno contenute le generalità del richiedente, gli estremi del documento di identità, le motivazioni della richiesta di accesso e tutte le indicazioni utili a delimitare l'arco temporale (giorno ed ora) dell'accesso nonché all'identificazione delle circostanze, soggetti e cose oggetto dell'accesso così come da format allegato al presente Regolamento **(Allegato 3)**.

2. Nel caso in cui tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente contestualmente ad eventuale richiesta di precisazione/integrazione, così come nell'ipotesi in cui le immagini di possibile interesse non siano state oggetto di conservazione.

3. Accertata l'effettiva esistenza delle immagini, di ciò si darà comunicazione al richiedente e verranno fissati giorno, ora e luogo in cui il medesimo potrà visionare le immagini che lo riguardano.

4. L'Azienda fornirà riscontro al richiedente, sia positivo che negativo, nei termini di legge.
5. ARES Sardegna quantificherà il contributo spese da corrispondere da parte del richiedente a copertura dei costi sostenuti per l'espletamento della pratica, ai sensi del regolamento sul dritto d'accesso.

ARTICOLO 17 - INOSSERVANZE E SANZIONI

La mancata osservanza del presente Regolamento comporta responsabilità disciplinare.

In caso di violazione del presente regolamento e nei confronti di coloro che hanno posto in essere un comportamento non lecito, il Titolare del Trattamento provvederà a porre in essere tutte le azioni necessarie e le misure cautelative, previste in caso di inosservanza e comportamento illecito.

La rivelazione di informazioni ottenute attraverso il sistema di videosorveglianza, oltre a costituire violazione disciplinare, anche ai sensi del Codice di comportamento del personale di ARES Sardegna, integra la fattispecie del reato di cui all'art. 326 del Codice Penale (Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio), nonché le ipotesi previste dalla normativa in materia di privacy.

ARTICOLO 18 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alle Leggi vigenti, ai provvedimenti attuativi delle medesime, alle decisioni del Garante e ad ogni altra normativa, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia di protezione e trattamento dei dati personali nell'ambito della videosorveglianza.

La disciplina contenuta nel presente regolamento e conseguentemente le intese sindacali in merito agli impianti di videosorveglianza, non sono soggetti a termine o scadenza e sono vincolanti per tutti i lavoratori anche non iscritti alle Organizzazioni Sindacali firmatarie dell'accordo di approvazione del regolamento medesimo, ai sensi dell'art. 4 della L. n. 300/1970.